



Istanza dell'atleta Santoro Nadia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla S.S. Nuova Pallavolo Campobasso (20.071.0028)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il sodalizio, assente l'istante,

Premesso

che con istanza regolarmente comunicata alla S.S. Nuova Pallavolo Campobasso, l'atleta chiedeva lo svincolo per giusta causa poiché dal 2012 risiede continuamente in Brescia, dove lavora. Pertanto, non avendo possibilità, data la distanza esistente tra il comune della sua residenza e dove la società, con sede in Campobasso, svolge le proprie attività sportive, di continuare ad esercitare il gioco della pallavolo, chiedeva che questa Commissione dichiarasse lo svincolo per giusta causa.

Si costituiva regolarmente la società la quale contestava l'assunto dell'atleta facendo presente che la stessa era sempre stata data in prestito ad altri associati del nord Italia a titolo gratuito e che anche per quest'anno si aspettava di essere contattata dall'atleta per un ulteriore prestito e di conseguenza chiedeva il rigetto dell'istanza ed in subordine, riconosciuta la mancanza di addebito a carico della società, ne disponesse lo svincolo con il pagamento di un equo indennizzo.

La Commissione ritiene la domanda di svincolo fondata, ammissibile e procedibile, poiché dalla documentazione prodotta dall'atleta risulta che la stessa è residente dal 2012 in Brescia dove, del resto, lavora presso gli ASST Spedali Civili.

Pertanto, così come previsto dall'art. 35 del RAT, nell'ipotesi in cui l'atleta per motivi di lavoro o di studio si è trasferita comunque in un luogo che renda impossibile il proseguimento dell'attività sportiva con la società di appartenenza, il vincolo deve essere dichiarato sciolto per giusta causa senza che però vi sia alcun addebito a carico dell'associato.

In ogni caso, però, lo svincolo nell'ipotesi di specie deve essere accompagnato dal pagamento di un indennizzo e lo svincolo è sottoposto all'effettivo pagamento dello stesso.

La Commissione ritiene equo determinare l'indennizzo in € 300,00.



P.Q.M.

La Commissione, nel pieno della propria competenza, letto l'art. 35 del R.A.T, ritenuta sussistere la giusta causa per lo scioglimento del vincolo, accoglie l'istanza dell'atleta Santoro Nadia e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio S.S. Nuova Pallavolo Campobasso, subordinandone l'efficacia al pagamento dell'indennizzo di € 300,00 a carico dell'atleta.

Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall'istante e l'incameramento di quella versata dall'associato.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 11 dicembre 2017

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello